

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
	27 giugno 2013	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici  
sull'iniziativa parlamentare 26 giugno 2012 presentata nella forma  
elaborata da Giorgio Galusero e cofirmatari per la Commissione di  
sorveglianza sulle condizioni di detenzione per la modifica dell'art. 25  
della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato  
(Accesso alle cartelle cliniche dei detenuti)**

Con l'atto parlamentare indicato la maggioranza della Commissione di sorveglianza sulle condizioni di detenzione (CSCD) chiede la modifica dell'art. 25 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) con l'aggiunta di un nuovo capoverso 4 che recita:

*"La Commissione è autorizzata a trattare dati personali degni di particolare protezione e altri dati personali conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992, a condizione che ciò sia necessario all'adempimento dei suoi compiti e tali dati riguardino la situazione di persone private della libertà.*

*Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell'interessato."*

La CSCD intende parificare il diritto cantonale a quello federale della Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura del 20 marzo 2009 (RS 150, art. 10) in quanto:

*... l'impianto giuridico cantonale che determina le competenze della CSCD e i diritti d'accesso alle informazioni manca di una disposizione peculiare che l'autorizza a trattare e ottenere dalle persone astrette al segreto professionale dati personali di particolare protezione, nella misura in cui tali informazioni siano effettivamente necessarie all'adempimento dei suoi compiti e riguardino la situazione di persone private della libertà."*

Il diritto vigente non autorizza la CSCD ad accedere direttamente alla documentazione clinica del detenuto senza il suo consenso e non vi è neppure una norma formale esplicita che autorizzi in qualche modo la CSCD ad elaborare, nel contesto, dati personali sensibili, a meno che lo esiga, in modo perentorio, l'adempimento di un compito legale (art. 6 cpv. 4 Legge sulla protezione dei dati personali - LPDP).

Con l'introduzione del cpv. 4 nell'art. 25 LCG si colmerebbe questa lacuna: la nuova norma, formulata analogamente all'art. 10 cpv. 1 della Legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura (LCPT), autorizzerebbe la CSCD ad elaborare dati personali meritevoli di particolare protezione "a condizione che siano necessari all'adempimento dei compiti commissionali e riguardino la situazione delle persone private della libertà o vi siano correlati" (messaggio n. 06.015 dell'8 dicembre 2006 del Consiglio federale concernente il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; FF 2007 270).

A questo punto si pone la questione del consenso: come detto, l'art. 10 cpv. 2 LCPT stabilisce che "nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell'interessato". La portata effettiva di questo disposto è chiarita dai materiali legislativi: come spiega il messaggio citato (FF 2007 270), l'art. 10 cpv. 2 LCPT corrisponde all'art. 21 n. 2 secondo periodo del Protocollo facoltativo (RS. 0.150.1).

La questione non riguarda dunque la facoltà per la CSCD di accedere alla documentazione clinica, quindi la raccolta di detta documentazione, bensì la pubblicazione, ossia la diffusione a una cerchia indeterminata di persone, della stessa da parte della Commissione, che non può aver luogo senza il consenso del detenuto interessato.

Il nuovo articolo di legge, se ripreso esattamente dall'art. 10 cpv. 2 LCPT, costituirebbe un giustificativo valido perché la CSCD possa accedere alla necessaria documentazione medica SENZA il consenso del detenuto.

Si osserva che la documentazione medica non è sempre di facile lettura e comprensione da parte dei non addetti ai lavori; anzi, potrebbe dar adito a malintesi o interpretazioni sbagliate.

Tenuto conto della natura sensibile dei dati richiesti, sarebbe coerente e adeguato che l'accesso agli stessi - da effettuarsi solo con riserbo e in quanto necessario - debba avvenire tramite uno specialista NON parte della struttura carceraria e che dia sufficienti garanzie di indipendenza.

Non si tratta infatti per tale specialista di "fare il medico" ma di verificare se la situazione sanitaria del paziente abbia un nesso con le sue condizioni di detenzione.

Per questa ragione e reputando che i casi d'interesse dovrebbero essere pochi, si potrebbe ipotizzare che sia un organo istituzionale a svolgere tale compito, ad esempio l'Ufficio del medico cantonale, che fungerebbe così da intermediario tra la struttura che gestisce le informazioni e la CSCD.

## **CONCLUSIONI**

La CCDP ritiene che le cartelle cliniche dei detenuti - come quelle di qualsiasi paziente - siano assolutamente riservate e contengano dati molto sensibili che senza la specifica autorizzazione dell'interessato non devono poter essere visionati.

Inoltre ben diversi sono i compiti della Commissione per la prevenzione della tortura rispetto a quelli della CSCD: quest'ultima è infatti una commissione "politica".

Per tutto quanto precede, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata 26 giugno 2012 della maggioranza della Commissione per la sorveglianza sulle condizioni di detenzione per la modifica dell'art. 25 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (Accesso alle cartelle cliniche dei detenuti).

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Patrizia Ramsauer, relatrice

Agustoni - Bacchetta-Cattori - Bergonzoli - Caimi -  
Cavalli - Cereghetti - Giudici - Gysin - Martinelli Peter -  
Ortelli - Pagnamenta - Pedrazzini - Ponzio-Corneo -  
Quadranti - Viscardi